



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

OGGETTO: Giurisprudenza d'Ufficio – Pubblicazione sul sito internet del Tribunale -

L'accomodamento ragionevole ex Convenzione ONU sui diritti dei disabili del 13/12/2006, ratificato con L. n. 18/09, in tema di tutela amministrativa degli interessi dei diversamente abili.

Ascoli Piceno li 5/2/2014

Il Presidente del Tribunale
Dott. Fulvio UCCELLA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fulvio Uccella', written over the printed name.



Il Giudice

A scioglimento della formulata riserva;

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

OSSERVA

Lamenta la ricorrente la adozione nei suoi confronti di un comportamento discriminatorio da parte del Comune di Ascoli Piceno, fondato sulla sua condizione di disabilità, legittimante l'adozione dei provvedimenti inibitori e risarcitori indicati nel ricorso.

In particolare individua i comportamenti discriminatori ex artt.2 e 3 della L.67/2006 nei seguenti eventi:

-mancata prestazione dell'assistenza domiciliare indiretta a seguito dell'adozione della deliberazione di giunta comunale n.63 del 19.3.2004 con la quale si è disposto che il contributo venisse riconosciuto solo ai disabili che vivevano soli o convivevano con familiari che per motivi di salute o di lavoro non potessero assisterli;

-mancato pagamento delle badanti estranee al nucleo familiare che assistevano la ricorrente con elaborazione di progetto conforme alla deliberazione suddetta (nell'anno 2005);

-mancata prestazione di assistenza domiciliare diretta in termini compatibili con le esigenze della ricorrente (nell'anno 2010);

-inadeguata contribuzione dell'ente comunale ai progetti regionali di Vita Indipendente;

-esclusione della ricorrente da tutti i tavoli di concertazione per i problemi della disabilità.

Il Comune resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essere stato pendente, al momento della sua introduzione, giudizio amministrativo sulla legittimità delle delibere 63 del 19.3.2004 e delle note 2.11. 2010 e 31.12.2010, su cui successivamente è caduto il giudicato formato dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, non essendo stato coltivato il giudizio di appello al Consiglio di Stato.

Nel merito contesta la fondatezza del ricorso dando conto di tutte le provvidenze offerte alla ricorrente ed al suo nucleo familiare in misura anche maggiore rispetto ad altre persone versanti

nella medesima condizione di grave disabilità della ricorrente, tali da escludere in radice che vi possano essere stati comportamenti discriminatori a carico dell'Ente stesso e dei suoi organi in relazione ai provvedimenti adottati, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali ed in considerazione delle proprie risorse economiche.

Preliminarmente va delibata l'eccezione di inammissibilità del presente ricorso.

Tale eccezione è infondata.

Appare evidente che la salvaguardia predisposta a mezzo della norma invocata (art.2 e 3 L.67/2006) prescinde del tutto da ogni verifica della legittimità formale dei provvedimenti adottati e delle attività poste in essere, che anche laddove riconosciuta va vagliata sotto il diverso profilo dell'effetto di determinare o meno in concreto una discriminazione nei confronti del soggetto diversamente abile nel senso indicato dalla norma.

Va da sé che una qualsiasi attività amministrativa può quindi essere legittima in quanto adottata nel rispetto dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione e nondimeno porsi in concreto come discriminazione nei confronti di un soggetto affetto da disabilità che da essa tragga particolari svantaggi, in considerazione proprio della sua disabilità.

Cade dunque, per diversità dei presupposti da porre a base della valutazione, l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto già proposto giudizio amministrativo per l'annullamento delle deliberazioni e degli atti amministrativi adottati dal Comune di Ascoli Piceno.

Nel merito.

Ai sensi dell'art.2 della legge 67/2006 va fatta distinzione tra discriminazione diretta ed indiretta:

“Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. “

Importanza basilare e di immediata applicazione precettiva assumono sul punto gli artt.2 e 5 della convenzione ONU sui diritti umani delle persone disabili, del 13.12.2006, ratificata dallo Stato Italiano con la L.n.18 del 3.3.2009, al cui disposto si rimanda, per quel peculiare aspetto che riguarda la discriminazione che dipenda dal rifiuto di un "ragionevole accomodamento".

Per accomodamento ragionevole, concetto che sfugge ai rigori della nostra tradizione giuridica, si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati (che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo da valutare non tanto in termini economici, ma di adeguatezza del mezzo al fine) adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali sulla base dell'eguaglianza con gli altri.

Ciò implica che nell'accomodamento ragionevole confluiscono sia le attività e gli atti diretti a monte a tutelare interessi dei diversamente abili, in tal senso dovendo indirizzarsi l'attività amministrativa a tutela dei diversamente abili in generale considerati, sia quelli che a valle si rendano necessari, in considerazione della particolare situazione in cui versi uno specifico soggetto diversamente abile, al fine di garantirgli l'esplicazione "dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo" (art.2 convenzione ONU).

Alla luce dei suesposti criteri va dunque valutata l'attività amministrativa contestata per verificarne il contenuto discriminatorio o meno, ponendo mente tuttavia al dato fattuale che l'elaborazione di una coscienza sociale pubblica che rivolga lo sguardo ai soggetti diversamente abili non quali soggetti da proteggere nella loro diversità ma da mettere in condizione di godere degli ambiti di tutela riconosciuti ad ogni individuo, mediante l'adozione delle più adeguate misure, è un'acquisizione recente e tutt'ora in cerca di un'identità che si configura in termini via via più precisi con il passare del tempo anche grazie alla condivisione di campi di esperienza in ambito sopranazionale e che comunque si scontra, tanto più nell'attualità, con le scarse risorse di cui le Pubbliche amministrazioni possono disporre.

Non pare oggetto di discussione che la [REDACTED] per la particolare condizione legata alla sua disabilità, fortemente limitante, necessitasse dell'assistenza domiciliare indiretta, essendo lo stesso Comune ben a conoscenza delle sue personali difficoltà economiche (essendo ella ovviamente impossibilitata a produrre un reddito da destinare alla propria assistenza) e di quelle del suo nucleo familiare, al limite dell'indigenza, al quale ha nel corso degli anni destinato anche altre e diverse provvidenze, per sopperire alle più elementari esigenze di vita (abitazione, forniture, assistenza educativa della figlia) come da esso riconosciuto.

L'adozione della deliberazione di giunta n.63 del 19.3.2004 ha avuto l'effetto di ritagliare il campo di applicazione dell'assistenza domiciliare indiretta in precedenza offerta dal Comune anche alla ricorrente, indirizzandola alla realizzazione dell'obiettivo di garantire un sostegno economico ai soggetti che vivessero da soli o con familiari non in grado di garantire assistenza per motivi di salute certificabili o impegni di lavoro, finalizzato al pagamento di un familiare non convivente o un operatore esterno di fiducia individuati dallo stesso soggetto destinatario del sostegno, per garantire una migliore qualità della vita e la permanenza all'interno della propria abitazione.

La delibera in oggetto non menziona tra i beneficiari le persone che abbiano il supporto di un familiare convivente presupponendo che questi abbia il dovere morale di prestare assistenza nella gestione della vita del soggetto diversamente abile.

Nel caso della particolare condizione di [REDACTED], che aveva richiesto, ad esclusione dell'anno 2005, l'adozione dell'assistenza domiciliare indiretta indicando come operatore di fiducia lo stesso marito convivente che per lunghi periodi non ha svolto attività lavorativa, la causa ostativa è stata individuata proprio nella presenza fisica in casa del marito.

All'evidenza lo stesso poteva sì occuparsi della moglie ma al tempo stesso senza disporre di mezzi economici per sovvenire alle sue esigenze in quanto non percettore di redditi, pur essendo l'unico familiare abile al lavoro.

Per assurdo dunque, considerata la finalità della norma comunque diretta a garantire un "contributo economico" a soggetti diversamente abili conviventi con familiari non in grado di occuparsi di loro

per impegni lavorativi (malgrado la percezione di redditi da parte di tali familiari renda più agevole, nell'ambito del dovere incombente anche su di essi di provvedere al mantenimento ed alla cura del soggetto diversamente abile convivente, il pagamento di personale destinato all'assistenza del diversamente abile), tale "contributo economico" è stato negato alla ██████ pur non disponendo il suo nucleo di adeguati mezzi di sostentamento, a causa dello stato di disoccupazione del marito e pur offrendosi proprio quest'ultimo, con vari espedienti pratici, quale assistente della moglie in cui favore si chiedeva l'elargizione del beneficio.

Sicchè ad una situazione sostanzialmente ancor più bisognosa di tutela non si è data una risposta adeguata non tanto in sede di adozione della deliberazione e dunque di determinazione dei criteri generali di ammissione al contributo, quanto in sede di adozione dei ragionevoli accomodamenti che nella fattispecie ben potevano essere presi in considerazione, perlomeno dopo la ratifica della convenzione ONU sopra richiamata consentendo in deroga ad essa che il contributo economico fosse diretto proprio alla retribuzione del marito, privo di occupazione, per l'assistenza prestata alla moglie, onde consentire a quest'ultima di vivere dignitosamente.

In buona sostanza, attraverso un atto apparentemente neutro si è messa una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Sotto tale profilo il ricorso merita accoglimento seppur nei limiti che saranno di seguito specificati.

Quanto agli altri comportamenti censurati.

La deduzione sulle motivazioni per le quali le assistenti che hanno provveduto all'assistenza della ██████ nell'anno 2005 asseritamente riferibile al mancato pagamento delle stesse, non trova alcun supporto probatorio (essendo anzi provato dal Comune convenuto che per il periodo 9-30 giugno 2005 si è provveduto alla liquidazione delle prestazioni).

Non pare censurabile in quanto oggettivamente non discriminatorio, la mancata prestazione di assistenza domiciliare diretta, che è stata offerta alla ricorrente per il numero di 8 ore settimanali, essendo tale beneficio necessariamente da stabilire nel rispetto del pari diritto degli altri richiedenti

e che per la sua specifica finalità (cura dell'igiene personale e degli ambienti domestici) non è convertibile in un contributo economico.

Del pari non è censurabile in quanto non discriminatoria la misura in cui l'Ente comunale ha cofinanziato il progetto regionale di Vita Indipendente (al 15%).

E' infatti chiaro che ciascun Ente deve fare i conti con le proprie disponibilità di bilancio e che è idonea misura atta a garantire identità di trattamento a parità di condizioni, la circostanza che tale contributo è stabilito in maniera identica per tutti gli aventi diritto.

Da ultimo, appare infondata anche la doglianza relativa al comportamento asseritamente discriminatorio consistente nel mancato invito della ricorrente ai tavoli di concertazione per i problemi della disabilità.

Nei limiti in cui tale censura sia da riferirsi alla ricorrente quale presidente della [REDACTED] [REDACTED] la stessa di cui viene genericamente allegata la non convocazione "negli ultimi anni", risulta dimostrato (doc.37 del fascicolo del Comune resistente) che tale cooperativa è stata cancellata dal Registro delle Imprese, per scioglimento disposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, in data 6.4.2010.

Passando ora all'esame dei provvedimenti invocati dalla ricorrente, limitatamente ai profili dedotti che si sono riconosciuti oggettivamente discriminatori, sicuramente non possono trovare accoglimento le domande di cui al punto 1 del ricorso introduttivo rispetto alle quali la [REDACTED] è attualmente carente di interesse all'azione avuto riguardo alla non contestata circostanza che la stessa gode da tempo antecedente rispetto all'introduzione del presente procedimento di un diverso progetto di assistenza fornito dalla Regione con il concorso economico del Comune che si pone in condizione di incompatibilità con altri offerti da qualsiasi altro ente.

Merita invece accoglimento la richiesta risarcitoria per l'attività discriminatoria posta in essere con l'applicazione rigorosa della delibera 63 del 19.3.2004 e per i reiterati rifiuti frapposti alla [REDACTED] ad usufruire dell'assistenza domiciliare indiretta mediante la collaborazione del marito limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore nel nostro Stato, mediante ratifica avvenuta con legge n.18

del 3.3.2009, della convenzione dell'Onu sui diritti dei disabili, in forza dei quali avrebbero dovuto essere rivisti i criteri di assegnazione del beneficio mediante l'adozione di ragionevoli accomodamenti che in relazione al caso di specie avrebbero consentito alla ricorrente di gestire in maniera dignitosa la propria esistenza.

Ovviamente la liquidazione del danno non può che essere fatta in via equitativa, prendendo a riferimento in via indicativa l'importo che avrebbe dovuto essere concesso alla ricorrente per l'assistenza domiciliare indiretta negli anni 2009 (con esclusione dei primo 3 mesi) e 2010 (alcuna richiesta risulta formulata in epoca successiva se non quella per la applicazione del progetto regionale "Vita Indipendente" tuttora in corso), così come riconosciuto nell'anno 2005 per un monte di 35 ore settimanali all'assistente esterno con pagamento di € 784,00 mensili.

La somma va poi arrotondata ad €20.000,00 anche per lo stress cui la ricorrente è stata sottoposta in considerazione del comportamento discriminatorio come sopra accertato.

In tale misura va determinato l'obbligo del Comune convenuto di risarcire la ricorrente.

Non va disposta la condanna del convenuto alla pubblicazione sul giornale del presente provvedimento atteso il risvolto decisamente privato della vicenda per la quale è stata accertata l'attività discriminatoria tale da non rendere necessaria né opportuna la sua divulgazione.

P.Q.M.

Il Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████████ contro il Comune di Ascoli Piceno, rigettata ogni altra domanda, così provvede:

accertata l'attività discriminatoria posta in essere dal Comune di Ascoli Piceno nei confronti della ricorrente con la applicazione della delibera n. 63 del 19.3.2004 anche in epoca successiva all'entrata in vigore mediante ratifica da parte dello Stato Italiano della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, condanna il resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente che liquida equitativamente in complessivi €20.000,00.


condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi € 2.000,00.

Ascoli Piceno 20.1.2014

Il Giudice

Deja Yp

Il Funzionario Giudiziario
Paola Tomassini
SO

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO VISTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
22 GEN. 2014	
	IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Paola Tomassini <i>SO</i>

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Oscuramento dati ex decreto legislativo
30/6/2003 n. 196
 per richiesta parti
 per decisione del Giudice
 per dati sensibili

Ascoli Piceno, 15 FEB. 2014



Il Presidente del Tribunale

Deja Yp